

COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023 N. 52 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scapolan Guido	Sindaco	Presente
Antonel Patrizia	Vice Sindaco	Presente
Allegretto Paolo	Consigliere	Presente
Zamuner Walter	Consigliere	Presente
Costella Sara	Consigliere	Presente
Gigante Chiara	Consigliere	Presente
Diana Mara	Consigliere	Presente
Panico Amilcare	Capo Gruppo	Presente
Muzzatti Paola	Consigliere	Presente
Gremese Luca	Consigliere	Presente
Rossi Barbara	Consigliere	Presente
Arcicasa Mauro	Capo Gruppo	Presente
Valerio Nadia	Capo Gruppo	Assente (g)
Giugovaz Glanni	Capo Gruppo	Presente
Modolo Ortensia	Consigliere	Presente
Del Bosco Osvaldo	Consigliere	Presente
Sferco Renata	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Rombolà Giuditta.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Scapolan Guido nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

PREMESSO che

- L'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della [--_Hlk121055563--]Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevedeva la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".
- con la Legge Regionale del 14 Novembre 2022, n.17 "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)", sono intervenute disposizioni che sostituiscono nel territorio regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- l'impianto complessivo della norma regionale si attiene a quello della legge nazionale attualmente in vigore (160/2019), in particolare l'art. 19 della legge regionale fa esplicito rinvio in materia di versamento riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso e correlati istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione del tributo.

APPURATO che la norma Regionale indicata in precedenza (L.R. 17/2022), stabilisce:

All'art. 11 comma 1 - casi di ESENZIONE dall'imposta:

[Hlk122427277-	Tipologia
-]lettera	
а	L'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (L.R. 17/2022), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
b	gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
С	i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
d	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
е	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
f	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
g	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
h	i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

All'art. 12 comma 1 - casi di ESENZIONE dall'imposta per i terreni agricoli

7 iii di ii 12 ddininia i dddi di 12 ddinini ddinini podda por i torroni agriddii			
lettera	Tipologia		
а	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione		
b	a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile		
С	ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.		

All'art. 8 comma 1 – casi Riduzione della base imponibile

lettera	Tip	oologia	Riduzione
			del

а	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)	50%
b	per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	50%
С	unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (con ulteriori requisiti)	50%

All'art. 10 - Riduzione dell'imposta

Comma	Tipologia	Riduzione
		del
1	Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento	25%
2	[Hlk122444197]Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà	50%

All'art. 15 comma 1 viene data la possibilità ai comuni, con regolamento di stabilire l'ESENZIONE per i seguenti casi

lettera	Tipologia
d	dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
е	fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità

All'art. 15 comma 1 viene data la possibilità ai comuni, con regolamento di stabilire l'ASSIMILAZIONE all'abitazione principale per i seguenti casi

lettera	Tipologia
	, ,
f	l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
	permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una
	sola unità immobiliare.

All'art. 9, con riferimento alle Aliquote, vengono elencate e disciplinate le fattispecie possibili, indicandone la percentuale di base, con l'intervallo minimo e massimo entro il quale i Comuni possono deliberare nel territorio di competenza, così come indicato nella seguente tabella:

comma	Fattispecie	aliquota base stabilita dalla legge (LR 17/2022 art.9)	aliquota MINIMA che può essere stabilita dal comune	aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal comune
1	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze * si applica una detrazione di euro 200	5 per mille	0	6 per mille
2	primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	8,6 per mille	0	10,6 per mille
3	fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	8,6 per mille	0	10,6 per mille
4	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	1 per mille	0	1 per mille
5	Terreni agricoli	7,6 per mille	0	10,6 per mille
6	Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)	8,6 per mille	0	10,6 per mille
7	Per i fabbricati strumentali all'attività economica	8,6 per mille	0	9,6 per mille
8	Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	8,6 per mille	0	10,6 per mille

VISTI:

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."; l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:
- "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n .360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021:
- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

EVIDENZIATO il richiamo dell'art. 14 della Legge Regionale n. 17/2022, in materia di obbligo di pubblicazione, che recita:

- al comma 1 "Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011".
- al comma 2 "Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

RICHIAMATA la circolare n. 4/STL/2023 della Direzione Centrale Autonomie Locali, della Regione Friuli Venezia Giulia con la quale si chiarisce che il decreto Mef dd. 7 Luglio 2023 in materia di IMU non trova applicazione per i

Comuni del Friuli Venezia Giulia e che di conseguenza le delibere di approvazione delle aliquote seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023;

CONSIDERATO che anche per l'anno 2024 l'amministrazione è intenzionata a inviare i conteggi della nuova imposta ILIA, e Tari (bollettazione) al domicilio del contribuente, per tramite dei servizi messi a disposizione dal servizio regionale preposto, nell'ambito della più ampia convenzione con il sistema informatico integrato regionale (S.I.I.R.);

DATO ATTO che per l'anno 2024 sarà rinnovato il protocollo di intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia che normalmente comprende la possibilità di fruire di servizi aggiuntivi per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (S.I.I.R.), e che pertanto sarà possibile utilizzare il servizio con oneri a rimborso a carico dell'ente, per la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione, per l'invio dei modelli F24 precompilati ai contribuenti, riferiti ai tributi comunali;

CONSIDERATO che il responsabile del servizio dell'Area Economico Finanziaria, ritiene opportuno avvalersi di questi strumenti disponibili con il richiamato protocollo d'intesa, per mantenere gli intenti dell'amministrazione, al fine di semplificare le incombenze a carico dei contribuenti, relativamente al conteggio del dovuto da pagare annuo per l'imposta Locale Immobiliare Autonoma (I.L.I.A. 2024);

RILEVATO che con riferimento alle aree edificabili all'art. 7 comma 6 della Legge Regionale 17/2022 è previsto che: "A decorrere dall'1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 i Comuni determinano, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti a un ordine professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti da regolamento comunale in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune":

RITENUTO quindi per quanto attiene ai valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione della nuova imposta ILIA, in via transitoria per il 2024, di rimandare a quelli determinati con deliberazione giuntale n. 60 del 06.05.2013 in materia di IMU;

PRESO ATTO, che risulta necessario procedere alla definizione delle aliquote per l'imposta denominata ILIA disciplinata dalla Legge Regionale 17/2022;

RITENUTO nel merito di applicare le aliquote come riportato nel deliberato;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21:

Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti resi per alzata di mano: UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) Di fare proprie tutte le considerazioni elencate nelle premesse.
- 2) Di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024, così come indicato nella seguente tabella:

Legge Regionale n.ro 17/2022 art. 9	Fattispecie	ALIQUOTA DELIBERATA
Comma 1	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze * si applica una detrazione di euro 200	5,25 per mille
Comma 2	primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 LR 17/2022	8,85 per mille
Comma 3	fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art.9 LR 17/2022	8,85 per mille
Comma 4	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	1 per mille
Comma 5	Terreni agricoli	7,6 per mille
Comma 6	Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) LR 17/2022	8,6 per mille
Comma 7	Per i fabbricati strumentali all'attività economica	8,85 per mille
Comma 8	Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	8,85 per mille

- 3) Di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto all'art. 3 del regolamento ILIA in vigore.
- 4) Di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, così come previsto all'art. 5 del regolamento ILIA in vigore.
- 5) Di precisare che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta i casi di comodato che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 8 comma 1 lettera c) della legge regionale 17/2022, la riduzione del 50% della base imponibile, è applicata ad aliquota ordinaria pari al 8,85 per mille.
- 6) Di precisare che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, come indicato all'art. 10 comma 2 della legge Regionale 17/2022, l'imposta è applicata nella misura della metà, ad aliquota ordinaria pari al 8,85 per mille.
- 7) Di precisare che i beni merce sono esenti dall' ILIA così come previsto dall' art. 11 c.1 lettera h) della Legge Regionale 17/2022;
- 8) Di dare atto che per quanto attiene ai valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) di cui alla legge Regionale n. 17/2022, in via transitoria, si rimanda per l'anno 2024 a quelli determinati con deliberazione giuntale n. 60 del 06.05.2013 in materia di IMU e ai contenuti del vigente Regolamento ILIA (art. 4);
- 9) Di tenere conto dei contenuti della circolare n. 4/STL/2023 della Direzione Centrale Autonomie Locali, della Regione Friuli Venezia Giulia con la quale si chiarisce che il decreto Mef dd. 7 Luglio 2023 relativo a "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia;
- 10) Di procedere pertanto, con riferimento all'art. 14 della Legge Regionale n. 17/2022, alla pubblicazione del presente atto sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in particolare dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 che prevede all'allegato A) in particolare:
 - "a) essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1
 - b) essere sottoscritto dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale formato PAdES".

11) di provvedere all'aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;

Con successiva e separata votazione, Con voti resi per alzata di mano: UNANIMITA'

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 12 dicembre 2023

IL RESPONSABILE F.TO ALESSANDRA FRATTOLIN

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

San Quirino, 12 dicembre 2023

IL RESPONSABILE F.TO ALESSANDRA FRATTOLIN Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Scapolan Guido

Il Vice Segretario F.to Rombolà Giuditta

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/12/2023 viene pubblicata all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 06/01/2024. San Quirino, lì 22/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). Lì 22/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività F.to Giuditta Rombolà

L'ORIGINALE E' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI